

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CROTONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N° 07 /2004

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Corigliano Calabro.

VISTO: le concessioni demaniali marittimi n. 26/2003 in data 05.08.2003 e n. 007/2002 in data 04.12.2002 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Crotone e rispettivamente intestate alla cooperativa Pescatori "Sibari Pesca" e cooperativa Pescatori "Curatolo Joselli";

VISTO: la comunicazione redatta in data 12.02.2004 dalla cooperativa Pescatori "Sibari Pesca" quale titolare di uno dei due distributori di gasolio denaturato per unità da pesca sito presso la banchina n. 05 del porto di Corigliano Cal. ;

VISTI: gli Artt.17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'Art. 59 del Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità di garantire il libero ormeggio e/o disormeggio finalizzato alle operazioni di bunkeraggio delle unità da pesca;

ORDINA

Art.1) Con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine è vietato l'ormeggio a tutte le unità, ad eccezione di quelle che effettuano operazioni di bunkeraggio, nel tratto di banchina antistante i due impianti di erogazione di carburante del porto di Corigliano Cal. e più precisamente dagli spigoli che uniscono la banchina n. 4 con la banchina n. 5, lasciando liberi da entrambi i lati mt. 25 come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presente ordinanza.

Art.2) I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potrebbero derivare a loro, a terzi e/o a cose e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell'Art.1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Art.3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza .-

Corigliano Calabro, li

08/03/04

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pil/A. Antonio PRENCIPE